

CASSAZIONE**Trust con tasse
pagate in uscita**Fiorentino Martino a pag. **IV***Sette sentenze gemelle della Cassazione destinate a diventare punto di svolta sul tema***Trust con tasse pagate in uscita**
*La regola valida per le imposte indirette proporzionali*DI ANTONIO
FIORENTINO MARTINO*

Trust, le imposte indirette proporzionali si pagano sempre in uscita. Lo affermano sette sentenze gemelle della Cassazione. A poche settimane di distanza dalle tre pronunce depositate lo scorso 7 giugno (nn. 15453, 15455 e 15456), la Corte è tornata a esprimersi su trust e imposte indirette; e lo ha fatto appunto con ben sette sentenze gemelle depositate il 21 giugno 2019 (nn. 16699, 16700, 16701, 16702, 16703, 16704 e 16705). I giudici di legittimità hanno ribadito che l'applicazione delle imposte di donazione e ipocatastali in misura proporzionale deve avvenire soltanto in occasione della «eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario». Di converso, gli atti iniziali (quello istitutivo del trust, e quello di dotazione patrimoniale da parte del disponente) devono scontare soltanto le imposte in misura fissa: poiché «meramente strumentali ed attuativi degli scopi di segregazione e di apposizione del vincolo di destinazione», tali atti non realizzano alcun «trasferimento effettivo di ricchezza». Le sette sentenze consolidano un orientamento ora divenuto prevalente, e sembrano destinate a rappresentare il vero punto di svolta nel dibattito sul tema.

Anzitutto perché, pur non pronunciandosi a sezioni unite, la Corte ha ora affermato espressamente di volere risolvere il conflitto tra gli opposti orientamenti succedutisi nel tempo, esprimendosi «a compo-

sizione di un contrasto che può sul punto dirsi ... ormai soltanto diacronico». Ciò renderà certamente più difficile in futuro un eventuale overruling. In secondo luogo, perché l'imposizione proporzionale «in ingresso» viene radicalmente esclusa non solo con riguardo all'imposta di donazione e a quelle ipocatastali, ma anche per l'imposta di registro: in passato, infatti, erano state sollevati timori in senso opposto, a causa della natura residuale della tassazione nella misura del 3% per gli «atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale» (art. 9 della Tariffa, parte prima, allegata al Testo unico dell'imposta di registro).

Infine i giudici di legittimità ritengono che la tassazione proporzionale debba avvenire «in uscita» non più sulla base di un'analisi caso per caso, bensì sempre, «in ogni tipologia di trust».

Non assume, dunque, alcun rilievo:

a) né che il beneficiario sia individuato sin dall'atto istitutivo del trust, come avviene ad esempio nei trust successori;

b) né che i beni confluiscono in un trust liquidatorio solvendi causa (neppure allora, nonostante l'effettività del trasferimento al trustee, potrebbe essere giustificata l'imposta di donazione nella misura dell'8%);

c) né, infine, che il trust sia autodichiarato (ovvero, che disponente e trustee coincidano), ove la segregazione sia comunque attuata.

Piuttosto, sostiene la Corte,

qualora sia «davvero individuabile un effetto traslativo immediato propriamente detto - perché realizzato in via diretta e senza alcuna volontà di segregazione/destinazione», sarebbe in dubbio «la stessa ravvisabilità in concreto della causa negoziale di trust».

Nel qual caso, non si tratterebbe più di un tema fiscale relativo al momento impositivo, ma semmai proprio di validità stessa del trust, da contestare con l'azione di simulazione o con quella revocatoria (sul piano civilistico), o mediante la riquificazione del negozio e l'abuso del diritto (sul piano fiscale). L'importanza delle sentenze è evidente: ancora recentemente alcune corti di merito avevano confermato l'orientamento opposto, ritenendo legittimi i recuperi impositivi sugli apporti iniziali (Ctp Benevento, sent. 2 aprile 2019, n. 199). È quindi cruciale, a questo punto, capire come si orienterà l'Agenzia delle entrate in relazione agli atti ancora da accertare o nei contenziosi già pendenti; e sarà altresì necessario decidere come muoversi in relazione a tutti quei trust per i quali, sulla scia del vecchio orientamento o anche solo per prudenza, le imposte siano state versate al momento iniziale.

*LCA Studio Legale

—© Riproduzione riservata—

